



Condizioni Generali di Contratto

PER LA VERIFICA E CONVALIDA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009
(EMAS)

Sommario

PREMESSA.....	3
1 Definizioni.....	3
2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza	3
2.1 Oggetto del servizio.	3
2.2 Divieto di consulenza.	3
3 Allegati e norme tecniche di riferimento	3
4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	4
5 Durata del contratto	4
6 Obblighi di ICMQ.....	4
6.1 Metodo di verifica della conformità	4
6.2 Ispettori ICMQ	4
6.3 Segreti aziendali e Riservatezza.....	5
6.4 Rilascio dell'Attestato di Convalida e del Certificato.....	5
6.5 Limiti Responsabilità	5
7 Obblighi del Cliente.....	5
7.1 Consegna documenti contrattuali	5
7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	5
7.3 Obbligo di mantenimento della conformità	5
7.4 Modifiche al Sistema di Gestione. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli.....	6
7.5 Obbligo di pagamento del compenso.....	6
7.6 Interruzione della verifica ispettiva.....	6
7.7 Obbligo di gestione dei reclami	6
8 Certificati ed Attestati.....	6
9 Istruzione della Richiesta di Verifica e Convalida.....	6
10 Procedimento per il rilascio della certificazione e della convalida	7
10.1 Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter di certificazione e nomina valutatori	7
10.2 Verifica preliminare.....	7
10.3 Verifica iniziale.....	7
10.4 Organizzazioni già in possesso di certificazione ISO 14001	8
10.5 Valutazione dei risultati delle verifiche e concessione della convalida.	8
10.7 Verifiche periodiche di mantenimento del Certificato e verifica triennale per il rinnovo della Certificato.....	9
10.8 Verifiche supplementari e/o straordinarie.....	9
11 Modifiche ed Estensioni del Certificato.....	9
12 Durata della convalida.....	9
13 Uso del Certificato e dei marchi ICMQ	9
14 Divulgazione al pubblico del Certificato.....	10
15 Sospensione del Certificato.....	10
16 Revoca della convalida e Rinuncia	10
16.1 Revoca della convalida.....	10
16.2 Rinuncia alla convalida	11
17 Risoluzione del contratto.....	11
18 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	11
19 Responsabilità civile	11
20 Ricorsi	12
21 Contestazioni e Reclami	12
22 Privacy.....	12
23 Copyright.....	12
24 Controversie – Arbitrato	12
24.1 Arbitrato	12
24.2 Autorità Giudiziaria.	12
Allegati:	Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione di Sistemi di Gestione per l'Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001 e di convalida della Dichiarazione Ambientale secondo il regolamento CE 1221/2009 (EMAS).

1 Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato;

Azioni Correttive: si intenderanno tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

Attestato di Convalida: si intenderà la Dichiarazione, redatta di ICMQ ai sensi dell'allegato VII al Regolamento CE 1221/09, nel quale si dichiara che l'organizzazione, e la sua Dichiarazione Ambientale, rispondono ai requisiti del Regolamento CE 1221/09;

Cliente: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di certificazione;

Comitato di Certificazione: si intenderà l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Rinnovo, Sospensione e Revoca della Certificazione;

Convalida: la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata dell'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del Regolamento CE 1221/2009 e successive modifiche e integrazioni. L'evidenza dell'avvenuta convalida avviene attraverso il rilascio, da parte di ICMQ, dell'Attestato di Convalida.;

Dichiarazione Ambientale: informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate redatta in conformità al Regolamento CE 1221/09;

Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori: si intenderanno le persone incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica destinata alla valutazione di conformità alla Norma del Sistema di Gestione per l'Ambiente e della Dichiarazione Ambientale;

Lista di Controllo: si intenderà il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori ICMQ per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti della Norma di riferimento;

Non Conformità: si intenderanno le carenze del Sistema di Gestione del Cliente accertate durante le verifiche ispettive condotte dagli Ispettori ICMQ, che possono essere "essenziali", nel qual caso non può essere proposta la concessione o il rinnovo della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità, ovvero "importanti", quando esigono che il Cliente fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ, ovvero ancora "marginali", quando l'evidenza del superamento sarà accertata dagli Ispettori ICMQ nella verifica periodica successiva. La non conformità è sicuramente essenziale in caso di violazione di un requisito cogente o di assenza o mancata implementazione o mantenimento di uno o più requisiti del Sistema di Gestione per l'Ambiente, oppure in caso di una situazione che, sulle basi di un'evidenza di Audit, sollevi dubbi significativi sulla capacità del Sistema di Gestione di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Politica per l'Ambiente;

Norma: si intenderà l'insieme delle prescrizioni previste dal Regolamento CE 1221/2009 e dalla norma UNI EN ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso" e dalle norme tecniche di riferimento;

Organizzazione: un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

Organizzazione di Piccole Dimensioni: Organizzazione che rispetta i criteri di cui all'Art. 7 comma 1 del Regolamento CE 1221/09, in particolare: non esistono rischi ambientali significativi, l'Organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali e l'Organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Prodotto, Servizio: risultato dell'attività del Cliente, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitolati concordati con il Cliente o interni al Cliente, o altri documenti identificati;

Sistema di Gestione per l'Ambiente: si intenderà il Sistema di Gestione descritto nell'allegato II del Regolamento (CE) 1221/09 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505.

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione per l'Ambiente predisposto dal Cliente e verifica i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale o nella Dichiarazione Ambientale Aggiornata;

Unità produttiva: sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti e/o servizi, alle quali si applica il Sistema di Gestione per l'Ambiente oggetto di Domanda di Certificazione;

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ si accerta di come il Cliente richiedente opera per giudicare la sua conformità alla Norma;

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia" che si intende integralmente richiamata.

2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

2.1 Oggetto del servizio.

L'attività di verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale prevede che ICMQ esamini il Sistema di Gestione per l'Ambiente la struttura, le politiche e le procedure del Cliente confermando che questi soddisfino tutti i requisiti espressi nella Norma e relativi alle attività oggetto della Dichiarazione Ambientale per il quale il Cliente richiede la verifica e convalida e che le procedure siano messe in atto e siano tali da dare fiducia nei prodotti, processi o servizi forniti dal Cliente. Inoltre ICMQ esamina la Dichiarazione Ambientale e i dati in essa contenuti e raccoglie evidenze oggettive al fine di dare un'assicurazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che questi siano veritieri.

Al termine, con esito positivo, dell'iter di certificazione di cui all'art. 10, ICMQ rilascia un Attestato di Convalida e un Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001.

Nel caso di Organizzazioni di Piccole Dimensioni, quando esplicitamente richiesto dall'Organizzazione stessa, il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 non verrà rilasciato pur eseguendo, durante gli audit iniziale, di sorveglianza e di rinnovo, la verifica di conformità alla norma stessa.

2.2 Divieto di consulenza.

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contraffattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione o a redigere la loro documentazione per tali schemi.

3 Allegati e norme tecniche di riferimento

Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti documenti che sono stati letti ed approvati:

- tariffario in vigore per la certificazione;
- domanda di Certificazione e allegati (quando previsto);
- le presenti Condizioni Generali di Contratto;
- regolamento uso del Marchio ICMQ DOC 05;
- guida Applicativa (quando pertinente);
- allegato specifico per la Norma di riferimento (quando presente).

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.it (area riservata) se i documenti di cui sopra sono stati modificati

rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione, e comunque prima di ogni rinnovo.

Le presenti Condizioni Generali annullano espressamente ogni diverso precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.

Per la verifica e convalida ai sensi del Regolamento (CE) 1221/09, ICMQ utilizza una lista di controllo specifica per la certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente in riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2004, composta da una sezione relativa alla conformità alla norma di riferimento e da una sezione relativa alla verifica di conformità legislativa. A questa lista se ne affianca un'altra che integra i requisiti aggiuntivi presenti nel Regolamento (CE) 1221/09 per quanto riguarda il Sistema di Gestione per l'Ambiente, l'Analisi Ambientale e la Dichiarazione Ambientale. Tali documenti vanno considerati come parte integrante delle presenti Condizioni Generali e sono utilizzati nella istruttoria della pratica per il rilascio della convalida.

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- Norma UNI EN ISO 9000 (versione corrente) "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia";
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale";
- Regolamento ICMQ CA DOC 301 (versione corrente) "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione del sistema di gestione per l'ambiente" – ove applicabile;
- Regolamento ACCEDIA RG 01-01 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di certificazione;
- RT 09 ACCREDIA (versione corrente) "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)";
- tutte le disposizioni previste dai regolamenti ACCREDIA, disponibili sul sito internet www.accredia.it in caso di Certificazioni rilasciate sotto accreditamento e che le Organizzazioni s'impegnano a conoscere ed applicare;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (versione corrente) "Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione";
- IAF MD 1 "Certification of Multiple Sites based on sampling" (versione corrente)
- IAF MD5: "IAF Mandatory Document for duration of QMS and EMS Audits" (versione corrente);
- Documenti presenti sul sito web di ISPRA

Le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di certificazione sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione, operante in base ad apposita procedura.

5 Durata del contratto

Il contratto di convalida si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà queste Condizioni Generali debitamente timbrate e firmate dal Cliente, che potranno essere anticipate via fax prima di essere spedite in originale a ICMQ.

Il contratto scadrà dopo 3 (tre) anni solari decorrenti dall'inizio del mese corrispondente alla concessione della Convalida da parte di ICMQ. Nel caso in cui il Cliente si avvalga della deroga di cui all'Articolo 7 del Regolamento (CE) 1221/09, il contratto scadrà dopo 4 (quattro) anni solari.

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 3 (tre) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Nel caso in cui il Cliente si avvalga della deroga di cui all'Articolo 7 del Regolamento (CE) 1221/09, il contratto sarà rinnovato per 4 (quattro) anni solari, ferme restando le condizioni di cui al paragrafo precedente.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non

dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciata la Convalida al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6 Obblighi di ICMQ

La Valutazione verrà svolta da ICMQ, ai fini della verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale per i siti in cui il Cliente richiede la verifica e convalida, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di verifica e convalida è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato e l'Attestato di Convalida solo nel caso in cui il la Dichiarazione Ambientale ed il Sistema di Gestione per l'Ambiente di quest'ultimo siano conformi alla Norma.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della convalida da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

6.1 Metodo di verifica della conformità

La verifica della conformità è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi nella Norma, nelle norme tecniche di riferimento e nella legislazione ambientale applicabile all'organizzazione, mediante la verifica iniziale sia dell'idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, sia delle regole gestionali del sistema, effettuati durante l'attività lavorativa in modo da raccogliere le evidenze dell'applicazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente. Saranno verificati i contenuti della Dichiarazione Ambientale, anche tramite il campionamento dei dati di base che hanno portato ai valori contenuti nella Dichiarazione Ambientale.

A seguito della convalida saranno pianificate delle verifiche periodiche annuali (da intendersi come periodo di 12 mesi), che accertino e valutino l'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e la permanenza dell'applicazione del Sistema di Gestione Certificato e, mediante una rivalutazione dell'intero Sistema di Gestione, inclusa la valutazione documentale, da effettuarsi entro 3 anni dal primo rilascio e/o rinnovo del Certificato.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento significativo e nei tempi previsti dalla Norma, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire tutti i dati e gli aspetti connessi alla Dichiarazione Ambientale e al Sistema di Gestione oggetto di certificazione, ma che di fatto li attui in concreto in modo efficace.

Il rilascio e il mantenimento della Convalida non costituiscono, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, incluse le Amministrazioni Competenti, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri processi, prodotti/servizi alle normative applicabili in campo ambientale ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nel Sistema di Gestione stesso.

6.2 Ispettori ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto Ispettori preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il Cliente richiede la convalida, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Ispettori) o da "più valutatori"; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il membro, incaricato di coordinare e dirigere la verifica

ispettiva, è chiamato "Ispettore Coordinatore" e costituisce l'interfaccia con il Cliente che riceve la verifica.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Ispettori possono essere accompagnati da ispettori osservatori nominati, sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Ispettori incaricati della verifica.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Ispettori proposti da ICMQ. La motivazione di tale riacquiescenza deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Ispettori.

Gli Ispettori si metteranno in contatto con il Cliente per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Ispettore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente. I criteri generali per la conduzione delle verifiche ispettive dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente si conformano alla norma UNI EN ISO 19011.

Gli Ispettori sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

6.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di certificazione.

Anche il personale degli Organismi di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente, presso ICMQ o direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

6.4 Rilascio dell'Attestato di Convalida e del Certificato

ICMQ potrà rilasciare al Cliente l'Attestato di Convalida della Dichiarazione Ambientale e il Certificato di conformità allo standard ISO 14001 solo nel caso in cui la Dichiarazione Ambientale e il Sistema di Gestione di quest'ultimo siano conformi alla Norma. La Dichiarazione Ambientale e i suoi aggiornamenti dovranno contenere dati risalenti a non più di sei mesi rispetto alla data prevista per l'invio a ISPRA della Dichiarazione stessa. L'attestato di Convalida e la Dichiarazione Ambientale convalidata da ICMQ, timbrata in ogni pagina e firmata dal Direttore, sono i documenti con i quali ICMQ attesta che l'Organizzazione esaminata è risultata conforme alla Norma.

ICMQ potrà mantenere in essere l'Attestato di Convalida e il Certificato per tutta la durata del contratto di certificazione a condizione che la Dichiarazione Ambientale e il Sistema di Gestione per l'Ambiente del Cliente siano conformi alla Norma per tutto detto periodo e che ciò venga confermato in tutte le verifiche ispettive periodiche.

6.5 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) Per la propria valutazione della Dichiarazione Ambientale e del Sistema di Gestione per l'Ambiente operato dal Cliente nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;

- b) Per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

7 Obblighi del Cliente

7.1 Consegna documenti contrattuali

Il Cliente ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto di certificazione riguardanti la Dichiarazione Ambientale e il Sistema di Gestione per l'Ambiente (sono quelli indicati nella Domanda di Certificazione Mod. 15) almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di convalida.

7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- a) agevolare l'accesso degli Ispettori ai propri locali ove vengono svolte attività indicate nella Dichiarazione Ambientale da convalidare segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Ispettori ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Ispettori ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale siano strettamente personali e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- c) assicurare la presenza del personale necessario, incluso il Rappresentante della Direzione;
- d) nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accREDITAMENTO e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto;
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

7.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Le attività soggette a convalida devono essere chiaramente identificate, così come deve essere definito il territorio nel quale tali attività vengono svolte, inclusi magazzini, connessi o associati, di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali, accumuli di materiali di scarto, ed ogni apparecchiatura o infrastruttura coinvolta nelle attività del Cliente, compresi eventuali cantieri esterni temporanei. La Direzione Aziendale è responsabile di qualsiasi tipo di impatto provocato sull'ambiente circostante e deve stabilire una politica ambientale con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione per l'Ambiente.

Il Cliente, nell'accettazione del presente contratto, dichiara di essere conforme e si impegna a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili agli aspetti ambientali connessi con l'attività, i prodotti e i propri servizi; nel caso risulti sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione accetta di non poter ottenere la convalida fino all'ottenimento della sopracitata autorizzazione; nel caso di infrazioni/procedimenti in corso di natura ambientale, si impegna ad informare ICMQ.

Il Cliente si obbliga a destinare appropriate risorse (finanziarie, umane e tecniche), definire precise responsabilità per l'attuazione, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema di

Gestione per l'Ambiente e a mantenere il proprio Sistema di Gestione per l'Ambiente in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità della convalida. Il Cliente dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per avviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

Quando il Cliente intende fornire ai propri clienti prodotti/servizi di terzi, dovrà valutare gli aspetti ambientali indiretti connessi con la realizzazione dei prodotti o l'erogazione dei servizi ed individuare modalità operative adeguate alla loro gestione, tenuto conto anche del grado di controllo che può esercitare sui propri fornitori.

Il Cliente, dopo l'ottenimento della convalida, si impegna a trasmettere annualmente ad ICMQ il dato aggiornato relativo ad addetti e fatturato.

7.4 Modifiche al Sistema di Gestione. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli

- A. **Modifiche al Sistema di Gestione.** Il Cliente ha l'obbligo di comunicare ad ICMQ, prima di adottarle, modifiche sostanziali al Sistema di Gestione per l'Ambiente nelle unità produttive già oggetto di verifica e convalida da ICMQ, derivanti dall'installazione di nuovi impianti produttivi o dall'introduzione di nuovi prodotti e/o di nuove attività. La documentazione delle modifiche deve essere sottoposta ad ICMQ che svolge tutte le verifiche per decidere se è necessaria, o meno, un audit di valutazione. Se l'esito delle verifiche attesta che le modifiche sono conformi ai requisiti della Norma senza necessità di ulteriore verifica in campo, ICMQ lo comunica al Cliente. Se è necessaria la verifica in campo, questa avverrà, con costi a carico del Cliente, seguendo l'iter indicato dalle presenti Condizioni Generali.
- B. **Modifiche relative al Cliente.** Nel caso in cui si verificano (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo al Cliente, le stesse saranno classificate in:
 - a) **Modificazioni Rilevanti:** a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell'attività; sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l'attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d'azienda oggetto di certificazione, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di dipendenti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, ICMQ avrà la facoltà di richiedere un nuovo esame documentale e/o una nuova verifica ispettiva e/o una nuova Domanda di Certificazione, con costi a carico del Cliente, il quale si impegna ad accettare tale decisione;
 - b) **Modificazioni Non Rilevanti:** a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc.. In tutti questi casi ICMQ provvederà ad emettere un nuovo Certificato ICMQ contenente le modificazioni richieste, con costi a carico del Cliente.
- C. **Eventi pregiudizievoli.** Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC.

7.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata concessione della convalida a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio della convalida sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Cliente inviando a mezzo lettera o fax o email (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione), il nuovo Tariffario.

Il Cliente è obbligato a corrispondere in via anticipata la quota di mantenimento della convalida annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Esame/Accettazione Domanda di Certificazione, di Registrazione certificazione, Emissione del Certificato e di Mantenimento della Certificato secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione della certificazione mentre non sono comprese invece le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti alle verifiche ispettive che sarà addebitata secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la riemissione del Certificato così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

7.6 Interruzione della verifica ispettiva

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata o debba essere interrotta per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata implementazione delle procedure relative al Sistema di Gestione da certificare, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

7.7 Obbligo di gestione dei reclami

Il Cliente deve:

- a) mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi agli aspetti ambientali e alla legislazione ambientale correlati alla attività coperte dal Sistema di Gestione certificato;
- b) adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o nei servizi ricadenti nel campo di applicazione del Certificato;
- c) documentare e registrare le azioni adottate;
- d) rendere disponibili agli Ispettori ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e) accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche ispettive senza preavviso decise da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento di ICMQ.

8 Certificati ed Attestati

Il Certificato attesta che il Cliente attua un Sistema di Gestione in conformità ai requisiti fissati dalla Norma di riferimento UNI EN ISO 14001 ed esercita, nelle unità operative indicate nel certificato, anche il controllo operativo sugli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle attività coperte dal Sistema di Gestione Certificato.

L'Attestato di Convalida, aggiunta a quanto già specificato per il certificato, attesta che il Sistema di Gestione attuato del Cliente è conforme alle indicazioni del Regolamento (CE) 1221/09, e che la Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata da ICMQ.

9 Istruzione della Richiesta di Verifica e Convalida

Possono accedere alla convalida tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni e servizi destinati al settore delle costruzioni.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di convalida compilando un apposito modulo (MOD 15) con tutti gli allegati richiesti, che può essere riferita a più impianti, unitamente alle presenti Condizioni Generali.

ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di convalida e comunica formalmente al Cliente i nominativi dei valutatori facenti parte del gruppo di valutazione.

10 Procedimento per il rilascio della certificazione e della convalida

Il procedimento di Certificazione comprende le seguenti fasi principali:

- verifica completezza della richiesta di convalida;
- conferma avvio iter di convalida e nomina valutatori;
- eventuale verifica preliminare, dietro richiesta scritta del Cliente;
- verifica della conformità della documentazione;
- verifica iniziale di valutazione di Stage 1;
- verifica iniziale di valutazione di Stage 2;
- valutazione dei risultati delle verifiche;
- eventuali verifiche supplementari;
- eventuale rilascio del Certificato e dell'Attestato di Convalida;
- verifiche periodiche di mantenimento del Certificato e dell'Attestato di Convalida e verifica triennale per il rinnovo della Certificato e dell'Attestato di Convalida;
- eventuali verifiche supplementari e/o straordinarie.

10.1 Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter di certificazione e nomina valutatori

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Certificazione, tra cui le presenti Condizioni Generali, e l'avvenuto pagamento della quota da versare alla Domanda di Certificazione, conferma al Cliente l'avvio dell'iter di certificazione e la nomina dei valutatori incaricati di effettuare le verifiche.

Inoltre ICMQ invia al Cliente le Liste di Controllo che vengono normalmente utilizzate dagli ispettori ICMQ nella conduzione della verifica ispettiva. In questo modo il Cliente può valutare autonomamente il grado di attuazione del proprio Sistema di Gestione.

10.2 Verifica preliminare

Il Cliente, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del proprio Sistema di Gestione per l'Ambiente, ha la facoltà di richiedere a ICMQ una sola verifica preliminare. L'esito di questa verifica non influisce in alcun modo la successiva attività di valutazione. Inoltre l'effettuazione di tale verifica non preclude il riscontro di non conformità durante lo svolgimento della verifica ispettiva iniziale né condiziona l'esito positivo di quest'ultima. ICMQ, sulla base della documentazione fornita dagli Ispettori dopo la "pre-visita" (rapporto di audit e suoi allegati), ne comunica al Cliente l'esito per consentirgli di introdurre le modifiche appropriate prima della effettuazione della verifica ispettiva di valutazione.

10.3 Verifica iniziale

Gli elementi per la valutazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente e della Dichiarazione Ambientale vengono raccolti in base alle Liste di Controllo e riportati in apposito rapporto.

Nel caso in cui le attività si svolgano in siti temporanei oppure consistano nella cessione di servizi, ICMQ procede alla valutazione sia nei siti centrali sia, a campione, in quelli temporanei e nelle fasi di erogazione, in rapporto alle dimensioni aziendali ed alle tipologie di attività per le quali viene richiesta la certificazione. La certificazione non viene rilasciata, mantenuta e rinnovata per attività per le quali la fase di esecuzione diretta dell'attività stessa, o di altra omogenea, non sia stata verificata.

Audit di stage 1

L'audit di stage 1 permette di individuare il grado di - tutti i documenti relativi al Sistema di Gestione per l'Ambiente per il quale è stata richiesta la certificazione siano disponibili per gli Ispettori;

- tutte le registrazioni relative all'applicazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente siano pure disponibili per gli Ispettori; preparazione del Cliente per il passaggio alla fase successiva e ad evidenziare se al Gruppo di Verifica Ispettiva sono richiesti

ulteriori apporti specialistici per eseguire una corretta valutazione.

L'audit di stage 1 avrà luogo solo nel caso in cui il Sistema di Gestione per l'Ambiente sia pienamente operativo rispetto ai requisiti della Norma.

L'audit di stage 1 consente di chiarire meglio al Cliente le modalità e le specificità dei controlli dell'audit successivo. In particolare, ICMQ:

- esamina la documentazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente ponendo particolare attenzione alla identificazione di prestazioni chiave, di aspetti, processi e obiettivi significativi per il Sistema di Gestione per l'Ambiente;
- verifica che il Cliente abbia stabilito un efficace sistema di audit interni, che le attività vengano condotte secondo apposite procedure documentate, che queste procedure siano conformi, e che sia stato condotto almeno un riesame del Sistema di Gestione per l'Ambiente da parte della Direzione Aziendale;
- valuta la localizzazione e le condizioni particolari del sito o dei siti oggetto della richiesta di certificazione e intraprende uno scambio d'informazioni con il Cliente al fine di stabilire le tempistiche per l'audit di Fase 2;
- raccoglie le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente, i processi, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;

Normalmente, l'audit di stage 1, è svolto presso la sede e le Unità Produttive coinvolte nel processo di certificazione; in casi particolari (per esempio Organizzazioni con complessità limitata in relazione agli aspetti ambientali, l'audit di stage 1 si può svolgere presso la sede dell' Ispettore incaricato di esaminare la documentazione.

Il Cliente deve mettere a disposizione di ICMQ:

- tutta la documentazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente, incluse le procedure, al fine di permetterne la valutazione della conformità alla norma e della completezza;
- l'identificazione dei processi e delle relative criticità;
- l'esito di un ciclo di audit interni completo;
- l'ultimo riesame della direzione;
- eventuali reclami e relative registrazioni.

La valutazione documentale del Manuale di Gestione Ambientale e dall'Analisi Ambientale Iniziale può avvenire separatamente rispetto al resto della documentazione. In questo caso ICMQ invia al Cliente la propria valutazione su apposito modello precisando che la verifica del superamento dei rilievi formalizzati verrà effettuata nel corso dell'audit di stage 1. Una volta effettuato, presso il Cliente, l'audit di stage 1, secondo le modalità sopra descritte, al Cliente stessa viene richiesto di tenere conto dei risultati dell'audit e di sottoporre a ICMQ, entro una settimana dalla formalizzazione dell'esito, le proposte di trattamento e azioni correttive alle non conformità evidenziate. In caso le proposte di azioni correttive siano già state fornite direttamente in sede di audit, possono essere richiesti eventuali chiarimenti.

Audit di Stage 2

L'audit di stage 2 deve avvenire, tranne che in casi eccezionali, non oltre 6 mesi dalla data in cui ICMQ ha formalizzato l'esito dell'audit di stage 1.

In caso contrario ICMQ può aumentare la durata dell'audit di stage 2 indicata nel preventivo o chiedere al Cliente di ripresentare Domanda di Certificazione.

L'audit di stage 2, così come l'audit di stage 1, riguarda unicamente le sedi/unità produttive oggetto della richiesta; relativamente a tali sedi/unità produttive, tutte le attività ed i processi presenti sono oggetto di verifica.

In occasione dell'audit il Cliente deve assicurare che:

- tutti i documenti relativi al Sistema di Gestione per l'Ambiente per il quale è stata richiesta la certificazione siano disponibili per gli Ispettori;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente siano pure disponibili per gli Ispettori;

Gli elementi per la valutazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente vengono raccolti in base alle Liste di Controllo predisposte da ICMQ.

L'audit di Stage 2 comprende:

- una visita per ogni unità produttiva, per le certificazioni di Sistemi di Gestione per l'Ambiente di produzioni o a campionamento quando previsto;
- sopralluoghi ad un numero di cantieri possibilmente non inferiore a 3 (tre), per le certificazioni di Sistemi di Gestione per l'Ambiente di attività svolte in cantieri temporanei esterni (le visite devono avvenire durante il periodo di attività del servizio).

Scopo dell'audit di Stage 2 è verificare:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti del Regolamento (CE) 1221/09;
- l'identificazione del contesto in cui opera l'organizzazione;
- l'identificazione delle parti interessate e la comprensione delle rispettive aspettative;
- la valutazione, in un'ottica orientata al ciclo di vita, degli aspetti ambientali e della loro significatività;
- Identificazione di rischi e le opportunità associate con il Sistema di Gestione per l'Ambiente anche nell'ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi definiti;
- il sistema di gestione e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali applicabili all'attività;
- la tenuta sotto controllo dei processi e la responsabilità della direzione per le politiche;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- i collegamenti fra i requisiti del Regolamento (CE) 1221/09 e successive modifiche e integrazioni, la politica, gli obiettivi ed i traguardi, tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- i dati a supporto dei valori e degli indicatori contenuti nella Dichiarazione Ambientale.

Al termine dell'audit l'Ispettore (o l'Ispettore Coordinatore del Gruppo di Verifica Ispettiva) rende noti al Cliente i suoi rilievi sulle eventuali non conformità riscontrate e le eventuali raccomandazioni, che il Cliente deve controfirmare. Quest'ultimo, a pena di decadenza, dovrà richiedere all'Ispettore la verbalizzazione di sue eventuali riserve. L'Ispettore raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, rilievi, osservazioni e valutazioni conclusivi allegando eventuale documentazione di supporto.

Possono essere allegati documenti relativi alle azioni correttive predisposte dal Cliente per superare le non conformità riscontrate.

A conclusione dell'audit, l'Ispettore presenta al Cliente, nel corso della riunione finale, i risultati dell'audit; per ogni non conformità riscontrata vengono utilizzati moduli specifici che riportano, oltre alle carenze riferite ad ogni requisito specifico del Regolamento (CE) 1221/09, anche le evidenze oggettive sulle quali sono state rilevate le sopradette carenze. Nel modulo, da far pervenire a ICMQ, vi è uno spazio ove il Cliente riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla (mediamente non superiore a 3 mesi) ed infine un successivo spazio per la successiva verifica da parte di ICMQ dell'effettivo superamento della non conformità.

Qualora l'Ispettore riscontri, durante l'audit, una grave violazione della Norma di riferimento e/o la mancata o incompleta applicazione delle disposizioni legislative e/o regolamentari, emetterà una non conformità essenziale che non permetterà il rilascio del certificato fino al superamento della violazione stessa.

10.4 Organizzazioni già in possesso di certificazione ISO 14001

Nel caso di organizzazioni in possesso di certificazione di conformità alla norma ISO 14001 rilasciata da ICMQ, la verifica

dei requisiti aggiuntivi del regolamento (CE) 1221/09 rispetto alla norma ISO 14001 e la verifica della Dichiarazione Ambientale e dei dati e degli indicatori in essa contenuti, avviene in un audit che può essere appositamente pianificato o può coincidere con quelli di sorveglianza o rinnovo già pianificati per l'organizzazione (in questo caso l'adurata dell'audit viene prolungata in funzione della complessità dei processi e degli indicatori da verificare).

Nel caso di organizzazioni in possesso di certificazione rilasciata da un altro Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo di Accreditamento operante nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento MLA, ICMQ trasferisce la certificazione secondo le regole EA/IAF applicabili, ed esegue le verifiche aggiuntive descritte al paragrafo precedente.

10.5 Valutazione dei risultati delle verifiche e concessione della convalida.

Esame ICMQ Esame ICMQ. ICMQ esamina il rapporto e conferma o meno al Cliente quanto emerso nel corso della visita ispettiva. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di presentare la pratica al Comitato di Certificazione.

La pratica non può essere proposta per la concessione, della convalida fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità classificata come essenziale.

Qualora non siano state superate le eventuali NC Essenziali e non siano considerate soddisfacenti le risposte del Cliente relative alle eventuali NC Importanti, la pratica per la convalida non viene portata all'attenzione del Comitato di Certificazione e quindi non vengono rilasciati il relativo Certificato né l'Attestato di Convalida.

Esame Comitato di Certificazione. Il Comitato di Certificazione esamina la pratica ed esprime la propria decisione per la concessione o meno della convalida.

Una istruttoria integrativa può essere richiesta dal Comitato di Certificazione. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare il Cliente prima di esprimersi definitivamente.

La concessione o la mancata concessione della convalida viene decisa dal Comitato di Certificazione e comunicata al Cliente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata al Cliente e,

- a) se positiva, viene rilasciato un Certificato per unità produttiva coperta dal Sistema di Gestione per l'Ambiente oggetto della convalida. Nel caso per una Organizzazione siano certificati più siti, viene emesso un ulteriore certificato che elenca le unità produttive operanti sotto lo stesso Sistema di Gestione. Viene inoltre rilasciato un Attestato di Convalida che copre tutte le unità produttive oggetto della convalida. A seguito del rilascio del Certificato e dell'Attestato di Convalida, ICMQ iscrive il Cliente in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre le informazioni relative al Certificato e dell'Attestato di Convalida possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
- b) se negativa, non viene rilasciato il Certificato né l'Attestato di Convalida e verrà comunicato al Cliente la modalità per la prosecuzione dell'iter di convalida (ad esempio con una visita supplementare).

Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste all'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali.

10.6 Registrazione EMAS

Il cliente può avviare l'iter per la registrazione EMAS secondo le modalità indicate sul sito http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Registrazione_EMAS/ e descritte in dettaglio nella "Procedura per la registrazione EMAS delle Organizzazioni" disponibile all'indirizzo web:

<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Accreditamento/Documentazione/Procedure/>

L'iter per la registrazione è gestito da ISPRA, e ICMQ non ha alcuna influenza né controllo sullo svolgimento dell'iter stesso.

Qualora ISPRA richieda al Cliente integrazioni o chiarimenti, è responsabilità del Cliente fornire quanto richiesto nei termini previsti dalla procedura di registrazione. Qualora le integrazioni richieste da ISPRA rendano necessario un ulteriore intervento di ICMQ (per esempio per la verifica dei documenti modificati, o la validazione di dati) tali attività verranno fatturate secondo il tariffario in vigore.

10.7 Verifiche periodiche di mantenimento del Certificato e verifica triennale per il rinnovo della Certificato

La convalida prevede, per il suo mantenimento, una prima verifica di sorveglianza entro un anno dall'audit iniziale e successivamente una sorveglianza annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi) ed un rinnovo triennale. Nel caso in cui il Cliente sia un'Organizzazione di Piccole Dimensioni che abbia chiesto di non avere il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e si avvalga della deroga di cui all'Articolo 7 del Regolamento (CE) 1221/09, la verifica di rinnovo sarà effettuata con frequenza quadriennale; la verifica di sorveglianza sarà effettuata con frequenza biennale e la verifica di rinnovo può coincidere con la terza (o con la seconda, nel caso di applicazione della deroga di cui all'Articolo 7 del Regolamento (CE) 1221/09) verifica di sorveglianza. Le verifiche si attuano mediante ispezioni periodiche presso tutte le localizzazioni oggetto della convalida, con preavviso di almeno 5 giorni. Quando ne ricorrano gli estremi ICMQ può decidere che le verifiche di sorveglianza siano condotte a campione fra le sedi oggetto della convalida (vedere il documento IAF MD 1, disponibile sul sito www.iaf.nu). Le verifiche sono intese ad accertare che il Sistema di Gestione per l'Ambiente si mantiene adeguato ed efficace, così da soddisfare con continuità i requisiti della Norma di riferimento. Il mantenimento della validità della convalida è subordinato all'esito positivo di queste verifiche secondo i criteri indicati nell'articolo 10.4.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori da parte del Cliente, la validità della convalida sarà sospesa.

Il cliente deve tenere disposizione di ICMQ e degli Ispettori, in occasione delle visite, una registrazione dei reclami ed altre comunicazioni relative ai propri impatti ambientali, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese. Vengono inoltre sempre approfonditi i punti relativi a:

- verifiche ispettive interne, riesami della direzione, azioni correttive e preventive;
- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla visita precedente;
- ricorsi, reclami;
- utilizzo del logo;
- prestazioni per il miglioramento continuo, efficacia del Sistema di Gestione di conseguire gli obiettivi;
- Dichiarazione Ambientale o Dichiarazione Ambientale Aggiornata;
- Modalità di comunicazione della Dichiarazione Ambientale alle parti interessate.

L'Ispettore coordinatore riporta le proprie constatazioni in un rapporto di audit per ICMQ in cui devono essere inserite le eventuali osservazioni del Cliente. ICMQ informa comunque il Cliente sull'esito dell'audit.

Alla conclusione dell'audit viene seguito lo stesso iter descritto al paragrafo 10.3 per le azioni successive all'audit di stage 2. Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità essenziali, viene definito da ICMQ, caso per caso, un tempo massimo di superamento delle non conformità stesse, passato il quale invano, la certificazione viene sottoposta alla attenzione del Comitato di Certificazione per la sospensione o la revoca. La certificazione non potrà essere rinnovata fino a che il trattamento e le azioni correttive conseguenti alle eventuali non conformità essenziali non saranno efficacemente completate.

È responsabilità del Cliente trasmettere ad ISPRA la Dichiarazione Ambientale o la Dichiarazione Ambientale Aggiornata, secondo le modalità descritte nella Procedura per la registrazione EMAS delle Organizzazioni

10.8 Verifiche supplementari e/o straordinarie

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), possono essere richieste da ICMQ qualora si riscontrassero non conformità rilevanti. Tali verifiche saranno addebitate al Cliente in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre qualora pervengano a ICMQ segnalazioni in merito a reclami, Non Conformità o vi siano comunque motivi per dubitare in merito all'efficacia del Sistema di Gestione per l'Ambiente operato dal Cliente, ICMQ avrà il diritto di eseguire una verifica ispettiva straordinaria al fine di verificare il permanere della conformità inizialmente accertata del Sistema di Gestione per l'Ambiente alla Norma di riferimento. Tali segnalazioni possono pervenire anche dagli Enti di Accredimento e/o di Abilitazione e in tal caso, personale di tali Enti può accompagnare l'Ispettore di ICMQ. Le visite straordinarie possono essere condotte senza preavviso. In caso di rifiuto del Cliente a far svolgere a ICMQ tali attività, la validità della convalida sarà sospesa immediatamente. I costi delle visite sono sempre a carico del Cliente, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano Non Conformità.

11 Modifiche ed Estensioni del Certificato

Il Cliente, che desideri estendere la convalida ad altri impianti ovvero ad altre attività, deve presentare specifica Domanda di Certificazione ad ICMQ secondo l'iter specificato agli articoli 9 e 10.

Fino all'ottenimento dell'estensione della convalida non può essere fatto uso del logo ICMQ sui documenti relativi ai prodotti provenienti dal sito produttivo in estensione (cataloghi, dépliant, offerte, ordinativi, bolle di consegna, ecc.).

12 Durata della convalida

La validità della convalida è subordinata al superamento di verifiche ispettive periodiche condotte con frequenza annuale (di regola entro dodici mesi dall'audit precedente) se il Sistema di Gestione risulterà efficace

Almeno una volta ogni tre anni (quattro, nel caso in cui il cliente si avvalga della deroga di cui all'Art. 7 del Regolamento (CE) 1221/09) deve essere effettuata una verifica ispettiva di rinnovo, in cui l'intero Sistema di Gestione viene riesaminato.

13 Uso del Certificato e dei marchi ICMQ

La certificazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente non deve essere scambiata per una certificazione di conformità del prodotto e pertanto il marchio ICMQ non può essere applicato sul prodotto né sull'imballo, né utilizzato in modo tale da essere interpretato come marchio di conformità del prodotto stesso.

Il Cliente ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento del Certificato di conformità alla norma ISO 14001 rilasciato da ICMQ per tutto il periodo di validità del Certificato, di esibirlo o citarlo per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del Certificato ICMQ ed alla scadenza dello stesso, in modo tale da non indurre in errore il destinatario sull'effettivo significato del Certificato ottenuto. Devono essere opportunamente precisati quali unità produttive e/o prodotti/servizi sono coperti dal Certificato.

Al Cliente viene concessa la licenza d'uso dei marchi ICMQ e IQNet, con facoltà di utilizzarli nella documentazione tecnica e pubblicitaria ma nei limiti di quanto previsto dall'apposito Regolamento per l'uso del marchio (Allegato n. 3).

Nel caso di utilizzo improprio del Certificato e dei marchi sopra citati, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca del Certificato in base alla gravità del comportamento

Il Cliente in possesso del Certificato deve cessare immediatamente l'utilizzo dello stesso e dei marchi sopra citati

nei casi di sospensione, revoca e rinuncia al Certificato nonché in caso di risoluzione del contratto di certificazione.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente il Certificato e/o i marchi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

Per quanto riguarda l'uso del logo EMAS, si fa riferimento a quanto definito dal Regolamento (CE) 1221/09 e da ISPRA.

14 Divulgazione al pubblico del Certificato.

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di certificazione e convalida (anche sul sito www.icmq.it) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza del Certificato, nonché lo stato dello stesso (validità, sospensione, revoca o rinuncia). ICMQ comunicherà altresì tali informazioni agli Enti di Accreditamento (ISPRA, ACCREDIA), ad altri enti (CISQ), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

15 Sospensione del Certificato

ICMQ avrà la facoltà di sospendere la validità della convalida in tutti i casi in cui, a seguito delle visite di sorveglianza, risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni della Norma di riferimento, da cui risulta che il Sistema di gestione per l'Ambiente attuato non sia conforme ai requisiti prestabili:

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità del Certificato ICMQ nei seguenti casi esemplificativi:

- a) sospensione dell'attività produttiva del Cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, delle azioni correttive dirette ad eliminare le non conformità rilevate anche in occasione delle verifiche ispettive;
- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dal Cliente
- d) mancato adeguamento, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, del Sistema di Gestione per l'Ambiente in seguito alle modifiche alla Norma;
- e) mancata comunicazione da parte del Cliente di modifiche apportate al proprio Sistema di Gestione per l'Ambiente;
- f) mancata accettazione da parte del Cliente delle obbligatorie verifiche ispettive stabilite dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto del Cliente di accogliere gli Ispettori incaricati da ICMQ, i valutatori degli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- h) irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del Certificato ICMQ e/o dei marchi di proprietà di ICMQ e degli Enti di Accreditamento;
- i) inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti.
- j) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali;

ICMQ notificherà al Cliente la sospensione della validità della convalida ICMQ mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione della validità della convalida, il Cliente non potrà fare uso del certificato né dell'Attestato di Convalida sospesi. In caso di violazione di tale obbligo, il la convalida verrà revocata. In particolare, il Cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui il Certificato fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

Il Cliente può richiedere la sospensione della validità della convalida nel caso in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti/servizi rientranti nello scopo della convalida per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi), o trasferisca la/le unità produttive. In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione della validità della convalida per il periodo di tempo concordato con il Cliente che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione della validità della convalida ICMQ con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione della validità della convalida siano venuti meno, ICMQ comunicherà al Cliente l'avvenuta riattivazione della stessa.

La durata della sospensione della validità della convalida avrà decorrenza dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del Cliente di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare, con costi a carico del Cliente, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione della convalida. Se l'esito di tale verifica è positivo, la convalida viene riattivata. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca della convalida. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica al Cliente.

16 Revoca della convalida e Rinuncia

16.1 Revoca della convalida

ICMQ disporrà la revoca del Certificato nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o della Norma di riferimento. In particolare, ICMQ revocherà il Certificato sopra citato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità del Sistema di Gestione rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza o di rinnovo e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione del Certificato, senza che il Cliente abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- d) sospensione volontaria dell'attività oggetto del Sistema di Gestione per un periodo di tempo superiore a 6 mesi o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce il Certificato, senza aver tempestivamente informato ICMQ;
- e) interruzione definitiva o cessione delle attività coperte dal Sistema di Gestione certificato;
- f) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- g) qualora il Cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido il Certificato, di subentrare in luogo del fallito;
- h) cambiamento delle norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- i) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Norma;
- j) irregolarità gravi in merito all'utilizzo del Certificato e/o dei marchi di proprietà di ICMQ.
- k) Mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 7.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca dalla convalida mediante lettera raccomandata A.R.

Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dell'Attestato di Convalida e dei certificati revocati;

- b) eliminare immediatamente ogni riferimento ai certificati revocati dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- c) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare l'Attestato di Convalida e il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di convalida del Cliente prima che sia passato 1 (un) anno dalla data di revoca e ciò solo se il Cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca del Certificato ICMQ con qualsiasi mezzo.

La revoca della convalida non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della convalida.

16.2 Rinuncia alla convalida

Il Cliente potrà rinunciare alla convalida con effetto precedente alla scadenza naturale della stessa, mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere la convalida, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti o all'unità produttiva per i quali era stata ottenuta la convalida;
- c) quando siano intervenute modifiche della Norma ed il Cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali.
- e) Quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il Cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

A seguito della eventuale rinuncia, il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale dell'Attestato di Convalida, del Certificato e di tutti gli altri certificati ad esso connessi (certificato IQNet, Certificato FPC, ecc.), entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dei certificati rinunciati;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento ai certificati rinunciati dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso

dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);

- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato ICMQ.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare l'Attestato di Convalida e il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo;

La rinuncia alla convalida non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia alla convalida.

Nei casi di rinuncia alla convalida di cui alle lettere a) e c), se il Cliente provvede ad ottenere la convalida, o la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 presso un altro ente di certificazione entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, esso è obbligato a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino alla naturale scadenza triennale della convalida.

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla convalida per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

17 Risoluzione del contratto

Il contratto di certificazione si risolve ipso iure nei seguenti casi:

- a) revoca della convalida;
- b) rinuncia alla convalida;
- c) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

18 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Nel caso in cui l'ente di riferimento modifichi la Norma (o le altre norme tecniche di riferimento) oppure ICMQ ritenga necessario apportare delle modifiche alle presenti Condizioni Generali per qualsivoglia motivo, ICMQ comunicherà tempestivamente per iscritto al Cliente la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche e la necessità di modificare il Sistema di Gestione indicando i tempi e le modalità e facendo presente l'eventuale necessità di un esame documentale straordinario e/o una verifica ispettiva straordinaria, con costi a carico del Cliente. Il mancato adeguamento da parte del Cliente può essere causa di sospensione della validità della convalida. Il Cliente ha la facoltà di rinunciare alla convalida ai sensi dell'art. 16.2 delle presenti Condizioni Generali qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte.

19 Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di convalida. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento di peso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

20 Ricorsi

Il Cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 10.4 (concessione della convalida) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Le eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Cliente.

21 Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.it. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

22 Privacy

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

23 Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (Guide Applicative e Liste di Controllo) forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di convalida stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

24 Controversie – Arbitrato

24.1 Arbitrato.

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

24.2 Autorità Giudiziaria.

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.